

**REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di procedure per l'emanazione di regolamenti governativi;

VISTO l'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e s.m.i. (di seguito Testo Unico);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Testo Unico che prevede che le disposizioni del medesimo Testo Unico si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse controllate;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 1, del citato Testo Unico, il quale prevede che, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;

## BOZZA

TENUTO CONTO della necessità che i componenti degli organi sociali possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza idonee all'esercizio delle loro funzioni e all'amministrazione efficace delle società a controllo pubblico nonché i requisiti di onorabilità necessari per garantire la sana e prudente gestione delle medesime società, anche al fine di allineare gli interessi dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO il parere n. ...del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza ....;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ...del...

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione e oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto l'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico come definite dal Testo Unico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società quotate e alle società da esse controllate, così come previsto dal Testo Unico.
3. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal presente decreto.

### Articolo 2

#### *Requisiti di onorabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo*

1. Non possono ricoprire le cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:
  - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
    - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

## BOZZA

- ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  - iv. dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'organo amministrativo o di controllo:
- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
  - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera b);
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. Il componente dell'organo amministrativo o di controllo che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui al comma precedente deve darne immediata comunicazione, rispettivamente, all'organo amministrativo o all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza. L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente dell'organo amministrativo o di controllo decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che l'organo amministrativo, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, su richiesta vincolante dell'organo di controllo in caso la notifica riguardi un componente di tale organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale o dell'attività di controllo (a titolo esemplificativo, attuazione del piano industriale, realizzazione di operazioni finalizzate

## BOZZA

all'apertura del capitale al mercato, operazioni straordinarie) e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dall'organo amministrativo, ovvero vada deserta, il componente dell'organo amministrativo o di controllo decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. In caso di amministratore unico le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente comma sono svolte dall'organo di controllo.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli organi amministrativi e di controllo accertano la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

### Articolo 3

#### *Requisiti di professionalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.*

1. I componenti degli organi amministrativi devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
  - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società;
  - c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
  - d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della società;
  - e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



## BOZZA

2. I componenti degli organi di controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.
3. Il presidente dell'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico e il presidente dell'organo di controllo devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

### Articolo 4

#### *Requisiti di autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo*

1. Non possono ricoprire le cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo coloro che:
  - a) ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - b) sono membri del Parlamento o del Parlamento europeo;
  - c) sono componenti del consiglio o della giunta di una regione, di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Non possono essere componenti degli organi amministrativi e di controllo coloro che hanno conflitti di interesse con la società, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di controllo della medesima società o di società controllate o della società controllante.
4. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile. Inoltre non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della medesima società o di società controllate o della società controllante.

### Articolo 5

#### *Verifica dei requisiti*

## BOZZA

1. Al momento dell'accettazione della carica, i componenti degli organi amministrativi e di controllo attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e in caso di perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi ne danno immediatamente comunicazione rispettivamente all'organo amministrativo o all'organo di controllo.
2. L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di difetto, dichiara la decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, l'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo valuta annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto in capo, rispettivamente, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. In caso di amministratore unico le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente articolo sono svolte dall'organo di controllo.

### Art. 6

#### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi societari ovvero dalle singole sostituzioni dei componenti gli organi successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE